



## CHIARIMENTO N. 1

del 10.12.2015

### COPERTURA ASSICURATIVA RCA E INCENDIO VEICOLI

Gara n. 2015/6G - CIG 6483889278

A seguito di specifica richiesta si precisa quanto segue.

#### **Domanda**

Il Disciplinare di gara prevede al punto BUSTA A - DOCUMENTAZIONE - DOCUMENTO 1 BIS che “la dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 38 - comma 1 – del Codice, lett. b), c), m-ter) vadano rese individualmente anche dai seguenti soggetti:

**“amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico”.**

Come noto, il sistema di semplificazione amministrativa e in particolare l’art. 47, comma 2 del DPR 445/2000 consentono la presentazione nelle gare di dichiarazioni sostitutive di atto notorio con cui un soggetto dichiara l’inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare in capo ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza. Sul punto, la giurisprudenza costante statuisce che “la previsione secondo cui è consentito al legale rappresentante di rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e circostanze riconducibili ad altri soggetti” rinviene un puntuale conforto normativo nell’ambito della previsione di cui al comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui “la dichiarazione, resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”. Il legale rappresentante di una società ad una gara di appalto, pertanto, può rendere, alla stregua della norma richiamata, la dichiarazione relativa agli altri soggetti muniti di rappresentanza (si veda da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2014 n. 1563).

Si chiede pertanto di confermare che la previsione sopra citata non deroga a quanto precede e consente quindi che le dichiarazioni relative ai soggetti ivi indicati siano presentate non direttamente dagli stessi ma da eventuali altri soggetti come dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

#### **Risposta**

La dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa anche per conto degli elencati direttori tecnici e procuratore speciale è sufficiente a soddisfare le prescrizioni di cui all’art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, fatte salve le ulteriori verifiche di competenza della stazione appaltante sulla veridicità della dichiarazione resa e sulla sussistenza dei requisiti dichiarati.

Pertanto la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 da parte dei soggetti richiesti dalla norma non integra alcun vizio ove la dichiarazione sia resa da uno dei legali rappresentanti con poteri di amministrazione a firma disgiunta, dato che l’obbligo per l’impresa partecipante ad una gara pubblica di rendere le prescritte dichiarazioni può essere legittimamente assolto dal suo rappresentante legale anche in relazione alle posizioni di terzi, inclusi gli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2011, n. 3200, AVCP prec. n. 192 del 21.11.2012 , pertanto benché il disciplinare affermi che la dichiarazione sostitutiva debba essere resa anche da tutti i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c), l’interpretazione depone nel senso di esigere la dichiarazione anche con riferimento a tutti tali soggetti, ma non in quello di escludere la possibilità di rendere dichiarazione a mezzo rappresentante, in deroga al principio generale che le dichiarazioni di scienza possano essere rese a mezzo di rappresentante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 20.06.2012, n. 3590).

Al riguardo si rimanda al “Parere di Precontenzioso n. 89 del 23/04/2014 - rif. PREC 298/13/L” dell’ANAC.